



**Scambio dati fra  
la Banca d'Italia e la CONSOB**

*Protocollo d'intesa*

<i>1. Oggetto dell'accordo</i>	<i>pag. 4</i>
<i>2. Strutture organizzative</i>	<i>pag. 4</i>
<i>3. Caratteristiche dei dati trasmessi dalla Banca d'Italia</i>	<i>pag. 5</i>
<i>4. Documentazione della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia</i>	<i>pag. 6</i>
<i>5. Validità dell'accordo</i>	<i>pag. 7</i>
◆ <i>Allegato:</i>	<i>pag. 8</i>
<i>1 Contenuto e modalità di fornitura della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia alla Consob</i>	<i>pag. 8</i>

## **PROTOCOLLO d'INTESA**

*VISTO* il protocollo d'intesa tra la Banca d'Italia e la CONSOB del 31 ottobre 2007, concluso ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 5-*bis* del d. lgs. n. 58/1998;

*CONSIDERATA* l'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 58 del 24/2/98 e dalla l. n. 262 del 28.12.2005;

*PRESO ATTO* che sin dal 1993 la Banca d'Italia fornisce alla Consob, per il tramite del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche (Divisione Elaborazioni e pubblicazioni statistiche), un flusso informativo trimestrale, sulla base di un verbale di riunione stilato il 10/2/93 tra le due Autorità;

*PRESO ATTO* dell'"accordo" tra le menzionate Autorità sottoscritto il 26 giugno 1997, successivamente adeguato per recepire le integrazioni alla base dati, introdotte a seguito di nuove richieste avanzate dalla Consob;

*CONSIDERATO* che la collaborazione tra le due Autorità può realizzarsi sia attraverso lo scambio di flussi periodici di informazioni sia attraverso richieste specifiche di dati, a fronte di esigenze occasionali;

*CONSIDERATO* che la Banca d'Italia è titolare di autonomi poteri di Vigilanza informativa nei confronti degli intermediari bancari e finanziari, ai sensi del d.lgs. n. 385 dell'1/9/93 e del d.lgs. n. 58/98, e che analoghi poteri sono conferiti alla Consob dal d.lgs. n. 58/98; che in forza dei predetti poteri sono state emanate apposite Circolari normative, in prosieguo specificate;

*CONSIDERATA* la necessità di rinnovare ed integrare il protocollo d'intesa per lo scambio dei dati fra le due Autorità del 9 febbraio 2001;

si *CONVIENE* quanto segue:

## 1. Oggetto dell'accordo.

L'iniziativa ha l'obiettivo di razionalizzare lo scambio di informazioni statistiche, di compendiare in un unico documento le varie modalità operative e di rafforzare la collaborazione tra le due Autorità.

A tal fine:

- nei successivi articoli vengono disciplinate le modalità organizzative dello scambio;
- nell'allegato, vengono indicati i contenuti e le modalità di fornitura delle basi dati elaborate dalla Banca d'Italia e trasmesse periodicamente alla Consob; trattasi di informazioni trasmesse da alcune categorie di intermediari vigilati.

## 2. Strutture organizzative.

Al fine di migliorare e razionalizzare la comunicazione tra le due Autorità sotto l'aspetto pratico, si conviene di far convogliare tutte le eventuali esigenze e problematiche, in ordine allo scambio di informazioni statistiche, presso particolari strutture organizzative, una per ogni Istituto, denominate "*Presidi statistici di gestione*".

Tali strutture vengono così individuate: per la Banca d'Italia, *Divisione Elaborazioni e pubblicazioni statistiche del Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche in collaborazione con la Divisione Bilanci e Segnalazioni del Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza*; per la Consob, *Divisione Intermediari*, con la collaborazione della *Divisione Sistemi Informativi*.<sup>1</sup>

Tra i compiti delle menzionate strutture rientrano quelli di:

- rappresentare l'interfaccia tra le due Autorità nell'ambito dello scambio di informazioni statistiche;
- gestire, in maniera centralizzata, la trasmissione/ricezione dei dati;
- definire le modalità di scambio dei flussi e, in particolare, il protocollo logico e il supporto di trasmissione;
- gestire il dizionario dei flussi scambiati;
- collaudare i flussi statistici, nei casi di modifica degli stessi;
- gestire eventuali richieste occasionali di dati statistici, diverse da quelle che formano oggetto di scambio periodico, una volta appurata la loro inesistenza nella menzionata base informativa e/o la fattibilità dell'elaborazione;
- adoperarsi per la circolarità delle informazioni al proprio interno e per

---

<sup>1</sup> Gli indirizzi da utilizzare per la corrispondenza sono: per la Banca d'Italia, Via Nazionale, 91 - 00184 Roma; per la Consob, Via Broletto, 7 - 20121 Milano. L'ubicazione del PSG della Banca d'Italia è a Vermicino (Frascati) - Centro "D. Menichella" - Largo G. Carli, 1.

- l'eliminazione di eventuali inconvenienti che possano verificarsi nella gestione dei dati (es. ritardi, mancata ricezione, non leggibilità delle informazioni);
- approfondire congiuntamente eventuali questioni interpretative e/o applicative riguardanti la normativa segnaletica sui servizi di investimento (Sezione II. 2 della matrice dei conti) e sui canali distributivi (Sezione II. 4, parte prima, della matrice dei conti) nonché le segnalazioni statistiche delle SIM e delle SGR;
  - contribuire allo sviluppo delle forme di collaborazione tra le due Autorità.

Al fine di monitorare l'attuazione del presente accordo e assicurarne, nel tempo, la coerenza con le esigenze delle Autorità firmatarie, i capi pro-tempore del Servizio *Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche* della Banca d'Italia e della Divisione Intermediari della Consob promuoveranno riunioni di coordinamento, anche a carattere periodico.

### **3. Caratteristiche dei dati trasmessi dalla Banca d'Italia.**

I dati relativi ai singoli intermediari vengono forniti dalla Banca d'Italia così come risultano nei propri archivi ufficiali. Le informazioni statistiche prodotte sono, pertanto, le stesse che vengono trasmesse dagli enti segnalanti<sup>2</sup>: esse vengono acquisite ed elaborate dalla Banca in accordo con la propria organizzazione e le proprie funzioni; di conseguenza, la Banca non assume alcuna responsabilità in ordine all'uso di tali informazioni.

Ai fini dell'utilizzo di queste ultime occorre, inoltre, tener presente che le informazioni trasmesse dagli enti vigilati possono subire reiterati aggiornamenti in conseguenza dell'azione di controllo e validazione svolta dalla Banca d'Italia. A tal fine, proprio in considerazione del continuo consolidamento delle statistiche di cui trattasi, ogni flusso contiene, unitamente a nuove informazioni (da considerarsi "provvisorie" per la tempestività con cui vengono elaborate), quelle relative a date contabili pregresse, già trasmesse alla Consob (cd. "refresh").

La Banca d'Italia e la CONSOB prendono atto che tutti i dati, le informazioni e i documenti di cui vengano in possesso in attuazione del presente protocollo restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

La Consob prende atto inoltre che i dati contenuti nel flusso hanno carattere riservato e il loro trattamento è soggetto alle disposizioni del d.lgs. n. 196/2003.

---

<sup>2</sup> Limitate variazioni di carattere formale vengono apportate dalla Banca d'Italia, in sede di acquisizione, esclusivamente nei dettagli informativi (ad es.: qualora un codice provincia non fosse tra quelli validi si provvede ad attribuire i relativi importi a un codice residuale avente il significato di "valore non classificabile").

Resta inteso che, al fine di conferire certezza agli intermediari in ordine all'Autorità cui fare riferimento, la Banca d'Italia si pone come interlocutore unico degli intermediari segnalanti le informazioni elaborate, per quanto riguarda sia il contenuto e le modifiche dei dati trasmessi, sia la gestione degli stessi. Coerentemente, anche eventuali richieste di chiarimenti in ordine al contenuto e alle modalità di redazione ed invio delle segnalazioni nonché ogni richiesta di integrazione dei dati rientrano nell'esclusiva competenza della Banca d'Italia. Con specifico riferimento alle segnalazioni delle banche riguardanti i servizi di investimento e i canali distributivi nonché alle segnalazioni statistiche delle SIM e delle SGR, allo scopo di assicurare uniformità di indirizzo e di interpretazione, la Banca d'Italia e la Consob si coordineranno per curare le risposte ai quesiti provenienti da singoli intermediari o dal sistema su materie riguardanti le statistiche delle SIM, delle SGR nonché - limitatamente alle Sezioni II. 2 e II. 4, parte prima, della matrice dei conti - delle banche.

#### **4. Documentazione della base dati trasmessa dalla Banca d'Italia.**

La documentazione relativa alla base dati trasmessa dalla Banca d'Italia è composta, come di seguito meglio dettagliato, da: *a) una documentazione amministrativa*, costruita "dinamicamente" al momento dell'elaborazione dei dati statistici; *b) una documentazione tecnica*, allegata al flusso, per la lettura dei files contenenti la menzionata base dati; *c) le disposizioni normative*, emanate dalla Banca d'Italia, disciplinanti le segnalazioni di Vigilanza.

Documentazione amministrativa: il flusso contiene, in maniera strutturata, la descrizione sia delle "famiglie di dati" sia di tutte le informazioni di tipo "statistico" e "anagrafico" incluse nella base dati oltre a eventuali note metodologiche;

Documentazione tecnica: le modalità per la lettura del flusso e per il caricamento, automatico e strutturato, della base dati e delle relative specifiche amministrative sono descritte in un apposito documento tecnico. Anche tale documentazione sarà inclusa nel flusso, in modo da assicurare piena coerenza con le informazioni trasmesse; eventuali sue variazioni - rese necessarie per motivi tecnici - verranno comunicate nel file "notizie" presente nel medesimo flusso;

Disposizioni normative: i testi normativi emanati dalla Banca d'Italia che disciplinano i contenuti informativi dei dati statistici trasmessi alla stessa dagli intermediari creditizi e finanziari per fini di "Vigilanza" sono rappresentati dalle Circolari 272 (Matrice dei conti), 189 (Manuale delle segnalazioni statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) e 154 (Segnalazioni di Vigilanza degli enti creditizi e finanziari - Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro delle segnalazioni)<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Tali disposizioni sono consultabili sul sito internet della Banca d'Italia.

**5. Validità dell'Accordo e ipotesi di reciprocità dello scambio.**

La validità del presente Accordo è a tempo indeterminato.

Al fine di assicurare un più efficace perseguimento delle finalità indicate nelle premesse e per garantire l'adeguamento a mutamenti di carattere organizzativo o tecnologico intervenuti nell'assetto delle strutture coinvolte, i responsabili delle strutture competenti potranno concordare modifiche di carattere esclusivamente tecnico-operativo ovvero procedurali relative al presente protocollo.

La Banca d'Italia e la Consob potranno concordare scambi di dati acquisiti direttamente dalla Consob e di possibile utilità per la Banca d'Italia.

L'accordo entrerà in vigore dal 15 settembre 2009.

**08 SET. 2009**

Banca d'Italia  
(F. Saccomanni)



CONSOB  
(A. Rosati)



## Allegato

### ***Contenuto e modalità di fornitura della Base dati trasmessa dalla Banca d'Italia.***

#### **1. Contenuto della base dati**

La base dati si compone di due flussi informativi.

A) Il *primo flusso* contiene, a livello di singolo istituto (banche e Bancoposta) che svolge attività di intermediazione mobiliare, le seguenti informazioni (per un maggior dettaglio cfr. la normativa richiamata nell'art. 4):

- a) *segnalazioni statistiche*: dati contenuti nelle Sezioni II. 2 e II. 4, parte prima, della matrice dei conti, come saranno ridefinite, d'intesa tra le due Autorità, dal 1° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 ad esito del processo di consultazione in corso<sup>4</sup>) (cfr. anche successivo paragrafo 3, "Regime transitorio"); periodicità: dati relativi agli ultimi 3 trimestri solari disponibili (es. il flusso elaborato a marzo conterrà i dati da marzo a dicembre del precedente anno);
- b) *albo delle banche*, contenente le informazioni su: codice Abi, denominazione sociale, codice fiscale, sede legale (indirizzo, Cap, comune), stato della casa madre (limitatamente alle filiali di banche estere); periodicità: dati relativi alla fine dell'ultimo trimestre solare disponibile;
- c) *elenco delle banche estere in libera prestazione di servizi*, senza articolazione territoriale; contenuto: codice Abi, denominazione sociale, stato di appartenenza; periodicità: dati relativi alla fine dell'ultimo trimestre solare disponibile;
- d) *elenco delle attività autorizzate alle banche* di cui ai punti sub b) e c); contenuto: codice Abi, codice attività, data di inizio e fine operatività della banca, causale di fine operatività; periodicità: dati relativi alla fine dell'ultimo trimestre solare disponibile.

B) Il *secondo flusso* contiene, a livello di singolo OICR, tutte le informazioni

<sup>4</sup> In merito alla Sezione II. 2, il richiamato 1° aggiornamento è finalizzato, tra l'altro, a introdurre nuove variabili di classificazione dei dati funzionali alle esigenze informative della Consob.

statistiche di vigilanza trasmesse alla Banca d'Italia da tali organismi di investimento.

## 2. Modalità di fornitura della base dati.

- Periodicità: il flusso sub A) viene prodotto nei mesi di: marzo, giugno, settembre e gennaio; quest'ultimo flusso altera la "trimestralità" del prodotto, al fine di consentire l'inclusione nella base dati delle informazioni anagrafiche relative al 31 dicembre dell'anno precedente. Infatti tale flusso contiene le segnalazioni statistiche relative ai primi 3 trimestri solari dell'anno precedente e le informazioni anagrafiche relative al 31 dicembre dell'anno precedente. Ogni flusso relativo alle segnalazioni statistiche contiene un "refresh" delle informazioni relative a date contabili pregresse.

La base dati sub B) viene messa a disposizione entro la fine di ogni mese e contiene i dati aggiornati relativi al periodo T-2<sup>(5)</sup>, nonché un "refresh" degli ultimi sette mesi.

- Modalità di trasmissione: si conviene che lo scambio dei flussi avvenga in modalità *internet* e che dell'avvenuta messa a disposizione dei dati venga data comunicazione attraverso l'invio di apposita *e-mail*.
- Sicurezza: la Banca d'Italia si riserva la facoltà di utilizzare nello scambio dati con la Consob, previa intese con quest'ultima, strumenti finalizzati a utilizzare presidi di riservatezza e di integrità dei dati trasmessi.

## 3. Regime transitorio.

Sino all'entrata in vigore del 1° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 il flusso di cui al punto A.a) del precedente paragrafo 1. comprenderà le voci della matrice dei conti specificate nella seguente tabella.

---

<sup>5</sup> Come termine iniziale del periodo deve intendersi la "data contabile" dei dati in parola.

MATRICE DEI CONTI			
Sezione	Sottosezione	Parte	Voci e sottovoci
I	1		58010
			5800718
			5800750
	2		58035
	3		58123
			58125
			58140
		58145	
II	1	I	58306
		I	58307
	1	IV	tutte
	2		tutte
	4	I	tutte
III	3	V	40823

Per le voci diverse da quelle delle Sezioni II.2 e II.4, parte prima<sup>6</sup>, le due Autorità concorderanno tempestivamente le relative modalità tecniche di trasmissione (estensione delle variabili di classificazione di interesse, storicità, tempistiche di produzione), tenendo conto tra l'altro della cadenza differenziata delle medesime voci. A titolo esemplificativo, per quanto riguarda la voce 58125, avente periodicità mensile, il flusso trimestrale prodotto conterrà i dati complessivi del trimestre di riferimento.

<sup>6</sup> Tali voci vengono inviate alla Consob senza soluzione di continuità rispetto al precedente protocollo del 9 febbraio 2001.